



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BIGNAMI, BATTISTA, BENCINI, CAMPANELLA,  
CAPPELLETTI, COMPAGNONE, COTTI, MASTRANGELI, MOLINARI,  
PALERMO, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SIMEONI, CASALETTO e BOCCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Disposizioni sugli emolumenti per gli incarichi di vertice delle società  
a partecipazione pubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza che, in un momento di crisi economica quale quello che sta affrontando il nostro Paese, occorre un sacrificio da parte di tutte le categorie sociali, compresi i *manager*, i cui compensi appaiono spesso inadeguati rispetto alla media dei salari dei dipendenti e spesso non trovano neppure giustificazione nei risultati conseguiti.

Negli ultimi decenni la media dei compensi percepiti dagli amministratori delegati è aumentata in misura sproporzionata rispetto alla media dei salari dei lavoratori.

Secondo il Rapporto 2012 stilato dalla Fisas-Cgil la proporzione tra le retribuzioni delle due categorie è pari a 1 su 163.

L'Ocse nel Rapporto «*Government at a Glance 2013*» sulle retribuzioni dei *senior manager* dell'amministrazione pubblica centrale italiana, con dati aggiornati al 2011, certifica che i dirigenti italiani della pubblica amministrazione percepiscono una retribuzione media di 632.000 dollari l'anno, quasi tre volte la media dei Paesi Ocse, cifre che non sono in linea con gli stipendi dei lavoratori dipendenti e con lo stato di salute delle imprese.

Olivetti diceva: «Nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve guadagnare più di dieci volte l'ammontare del salario minimo».

Al fine di porre un tetto agli stipendi dei *manager*, la Svizzera ha recentemente votato un *referendum* proposto dall'imprenditore Thomas Minder, denominato 1:12; tale proposta stabilisce che all'interno della stessa società le retribuzioni corrisposte all'amministratore delegato e ai dirigenti di prima fascia non possono essere superiori a dodici volte lo stipendio versato ai dipendenti meno pagati.

Nella stessa direzione, la presente proposta normativa mira a ridurre il *gap* tra le retribuzioni percepite dagli organismi di vertice delle società a partecipazione pubblica e i dipendenti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che deve esserci un rapporto pari ad un massimo di dodici volte tra gli emolumenti percepiti dall'amministratore delegato e dal presidente delle società a partecipazione pubblica e il salario aziendale minimo.

Il disegno di legge tiene conto del compenso massimo percepito dal *manager*, comprensivo di ogni attribuzione e del cumulo delle somme erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi.

Qualora tale proporzione non venga rispettata sono previsti l'annullamento della delibera societaria con cui sia stabilito un rapporto superiore ad 1 a 12 e la restituzione delle quote di emolumento percepite in eccesso.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Rapporto massimo tra emolumenti  
dell'amministratore delegato  
e del presidente e salario aziendale minimo)*

1. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno.

## Art. 2.

*(Sanzioni)*

1. La delibera dell'assemblea societaria con la quale sia stabilito un rapporto superiore a quello previsto all'articolo 1 è nulla. I soggetti interessati sono tenuti alla restituzione delle quote di emolumento in eccesso già percepite.

